

**Sentenza:** n. 321 del 25 novembre 2011

**Materia:** conferimento incarichi dirigenziali dei SERT (servizi per le tossicodipendenze)

**Limiti violati:** artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** TAR Puglia, sezione di Lecce

**Oggetto:** artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.)

**Esito:** illegittimità costituzionale parziale degli artt. 5, 11 e 13 della l.r. 27/1999

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali).

La normativa regionale è censurata nella parte in cui riserva la direzione dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) al solo personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo, deducendo che ciò contrasta con la disciplina statale regolativa del conferimento dei relativi incarichi dirigenziali.

La stessa normativa regionale discriminerebbe inoltre senza giustificazione gli appartenenti al profilo professionale di psicologo, giacché nell'ambito dei SERT le prestazioni di carattere psicologico e socio-riabilitativo hanno un rilievo non inferiore a quelle di tipo medico-farmacologico.

Il giudizio principale verte sul ricorso per l'annullamento, unitamente ad ogni atto connesso, di una deliberazione dell'Azienda USL di Lecce relativa all'anno 2009 che definiva la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, istituendo tre sezioni dipartimentali, e disponendo che le stesse fossero dirette da un dirigente medico.

Il TAR aveva già sollevato analoghe questioni dinanzi alla Corte costituzionale, che aveva restituito gli atti al giudice amministrativo alla luce della sopravvenienza della l.r. 4/2010, il cui art. 14, comma 1, ha modificato gli artt. 5, 11 e 13 della l.r. 27/1999 eliminando la previsione con cui si limitava l'accesso alla direzione dei SERT al solo personale medico.

Il TAR ripropone tali questioni lamentando sia il carattere immediatamente pregiudizievole della deliberazione della AUSL di Lecce, sia l'attitudine delle norme censurate a precludere la possibilità del ricorrente di accedere ai posti di dirigente di SERT che l'azienda sanitaria ha riservato al solo personale medico. Ciò risulterebbe vero anche dopo che la l.r. 4/2010 ha modificato le norme censurate, giacché il principio *tempus regit actum* imporrebbe l'applicazione, nel giudizio principale, di quelle stesse norme nella formulazione vigente al momento in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo oggetto della domanda di annullamento.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che l'ambito toccato dalla legge censurata sia quella dello stato giuridico del personale addetto al servizio sanitario nazionale, ambito ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Ciò posto, il rimettente richiama l'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), che ha previsto il conferimento della direzione dei SERT, entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per titoli riservati al personale sanitario di ruolo, richiedendo il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica apicale e una data anzianità di servizio presso i SERT; senza tuttavia introdurre alcuna distinzione fra il personale appartenente ai diversi profili del ruolo sanitario.

La legge regionale censurata risulterebbe pertanto in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla disciplina statale laddove riserva al solo personale medico la direzione delle sezioni operative e gestionali del dipartimento delle dipendenze patologiche, sia a regime (artt. 5 e 11), sia nella fase di prima applicazione (art. 13).

Inoltre, la normativa censurata violerebbe anche l'art. 3 Cost., giacché l'esclusione del personale sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo dalla direzione dei SERT sarebbe priva di giustificazione, alla luce delle peculiarità che connotano i servizi per la cura delle tossicodipendenze.

A questo riguardo, viene richiamato il decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali), quale fonte enucleante il principio che le prestazioni di carattere psicologico e socio-riabilitativo non presentano minore rilievo rispetto a quelle di tipo prettamente medico-farmacologico.

In via preliminare, la Corte afferma che la legittimità della deliberazione della AUSL di Lecce oggetto di impugnativa nel giudizio principale deve essere necessariamente accertata in riferimento alla normativa all'epoca vigente, con la conseguente ininfluenza delle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della l.r. 4/2010.

La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è considerata fondata dal giudice delle leggi.

L'art. 118 del d.p.r. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza) regola l'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali ponendo su un piano di parità, in quanto complementari ai fini della composizione dell'organico, i profili professionali di medico e psicologo. Alla stessa stregua, ai fini dell'assunzione e dell'assegnazione ai SERT il già citato decreto del Ministro della sanità 444/1999 stabilisce i criteri di valutazione del curriculum formativo richiesto per i profili professionali sia di medico che di psicologo.

L'equiparazione emergente dalla suddetta disciplina legislativa e regolamentare è stata esplicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, con l'affermazione che detta normativa pone sullo stesso piano medici e psicologi e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo.

La stessa legge regionale impugnata richiama il decreto del Ministro della sanità. 444/1999, per poi contraddirsi limitando l'accesso alla dirigenza dei SERT al personale medico.

Dalla complessiva disciplina statale emerge quindi un costante e univoco orientamento del legislatore statale a ritenere equiordinati i profili professionali di medico e di psicologo, ai fini dell'ottimale esercizio dei delicati ed importanti compiti dei SERT.

L'intrinseca irragionevolezza di una isolata normativa che contraddice la ratio della normativa statale sulla formazione delle piante organiche dei SERT implica pertanto l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della l.r. 27/2009, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui tali articoli riservano la direzione dei servizi per le tossicodipendenze al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico.

Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente in riferimento alla potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.